



COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 30/06/2021

originale

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

L'anno **Duemilaventuno** e questo di **Trenta** del mese di **Giugno** alle ore **17:10** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BASSI LUIGI	Consigliere Comunale	Presente
CARBONIERI ANNA	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
ANGELINI ALEX	Consigliere Comunale	Assente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Presente
VECCHI ALICE	Consigliere Comunale	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
FRANCIAMORE SONIA	Consigliere Comunale	Presente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
VIBORGI SIMONA	Consigliere Comunale	Assente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Antonino Musco, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: , ,

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza, in videoconferenza, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, dott. Antonino Musco, in videoconferenza.

L'identità dei Consiglieri, tutti collegati in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento, in tale modalità, della seduta medesima.

Il Consigliere Fantini Ilario esce alle 18.02. Presenti n. 10.

Il Sindaco - Presidente illustra la proposta che approva le tariffe della TARI calcolate applicando il metodo che consente di arrivare a coprire i costi previsti e individuati nel piano economico finanziario, sulla base della propensione a produrre rifiuti dalle singole utenze. La propensione a produrre rifiuti è stabilita dalla normativa sulla base di coefficienti individuati, che si applicano poi ai metri quadri, alla superficie.

Le tariffe, sulla base e nello spirito della normativa della TARI, sono calcolate tenendo conto della propensione a produrre rifiuti delle singole utenze, sulla base di valori parametrici che anticipano la cosiddetta tariffa puntuale che nel nostro Comune non è ancora applicata.

Il Sindaco Presidente conclude dicendo che con queste tariffe è prevista una lieve diminuzione del costo del servizio e non saranno prodotti degli incrementi di costo ai cittadini, sia utenze domestiche, sia utenze non domestiche.

Interviene il Consigliere Bassi Luigi che si dichiara soddisfatto del lavoro svolto e annuncia voto favorevole da parte del suo gruppo consiliare.

Il Consigliere Mengoli Lorenzo dichiara che si asterrà dal voto.

Nessun'altra osservazione viene sollevata, pertanto, il Sindaco Presidente mette in approvazione il citato verbale.

Il Segretario Comunale procede con l'appello nominale per la votazione.

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 30/12/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;

- la delibera di Consiglio comunale n. 47 del 30/12/2020 “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011)”;
- la delibera di Giunta comunale n. 124 del 30/12/2020 “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione P.E.G. – per il periodo 2021-2023 – parte contabile”;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Visto l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che al comma 738, ha disposto l’abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, delle disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI, come indicato dal successivo comma 780 della stessa legge;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

➤ **il comma 639**, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore ...”;

➤ **il comma 652**, così come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall’art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall’art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall’art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa

ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

➤ **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

➤ **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;
- il successivo aggiornamento (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019) degli stessi in € 1.822.975,17;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 28/7/2014, il quale all'articolo 11 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione del Consiglio locale n. 2 del 10 giugno 2021 che ha espresso parere favorevole sui PEF 2021 in gestione HERA SPA;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con delibera del Consiglio d'Ambito numero 34 del 14 giugno 2021, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2021** di € 1.730.363,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € . 392.634,00
COSTI VARIABILI € . 1.337.729,00

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 "Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario

del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 272,03 per un costo standard complessivo pari a € 1.822.975,17;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) pari a € 1.686.415,00 è risultato inferiore al costo standard complessivo di cui sopra;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019 confermate anche per l'anno 2020 con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 28/2/2020;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, (...) la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”;

Visto il D.Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006), in particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Richiamata la propria deliberazione n. 24 approvata nell'odierna seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Preso d'atto del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – anno 2021”;

Richiamata la propria deliberazione n. 25 approvata nell'odierna seduta e dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI) 2021: modifiche/integrazioni”;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2021, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica a causa della diffusione del virus Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal governo e dalle autorità locali;

Richiamati in particolare:

- Il DPCM del 02/03/2021 (come integrato dal D.L. del 12/03/2021) "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- Il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 il quale proroga al 30/04/2021 le misure introdotte dal Dpcm del 2 marzo 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021 con la quale, a partire dal 15 marzo 2021, la Regione Emilia Romagna è stata collocata in zona rossa e conseguentemente sottoposta alle restrizioni previste per tale zona;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 26/03/2021 con la quale è stato prorogato lo status di "zona rossa" per la Regione Emilia Romagna fino al 6 aprile 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 02/04/2021 con la quale è stato prorogato lo status di "zona rossa" per la Regione Emilia Romagna per un periodo di ulteriori 15 giorni, fatta salva una nuova classificazione a seguito del monitoraggio settimanale;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 09/04/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna è stata collocata in zona arancione a partire da lunedì 12 aprile 2021;
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 23/04/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna è stata collocata in zona gialla a partire da lunedì 26 aprile 2021;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 11/06/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna è stata collocata in zona bianca a partire da lunedì 14 giugno 2021;

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2021 che:

- 1) le agevolazioni previste dall'art. 14 bis del regolamento comunale a favore delle utenze non domestiche per emergenza sanitaria da COVID-19 sono finanziate dalle risorse assegnate dall'articolo 6 del D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) e dall'avanzo vincolato del rendiconto 2020 relativo al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate);

- 2) le agevolazioni per disagio economico sociale sono finanziate a carico del bilancio e dall'avanzo vincolato del rendiconto 2020 relativo al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate);
- 3) le altre riduzioni previste dal regolamento comunale sono poste a carico delle tariffe TARI;

Dato atto che i costi totali del servizio come da PEF approvato sono pari ad Euro 1.730.363,00 e sono presenti spese per servizio raccolta e smaltimento rifiuti pari a Euro 1.434.242,00 oltre IVA 10% per euro 141.974,00 (ove prevista);

Considerato che i costi su indicati trovano parziale copertura con le seguenti entrate:

- contributo MIUR per edifici scolastici Euro 3.162,00
- recupero evasione TARI euro 32.207,00
- contributo Atersir per Comuni virtuosi euro 10.316,00;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021."

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visto l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: "2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visto l'art. 30, c. 5, D.L. 41/2021 che dispone: "5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno".

Preso atto che, in relazione alla TARI, questo ente si avvale della facoltà di approvare successivamente, e comunque entro il prossimo 30 giugno 2021, le modifiche regolamentari, le tariffe 2021 e il PEF per il medesimo anno, come consentito dall'art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a

qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto l'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 con cui sono previsti gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile di Settore Rag. Poli Laura in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Diolaiti G., Mengoli L.)

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 11 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze non domestiche e domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di stabilire, per l'anno **2021**, che il costo delle agevolazioni:
- a) previste dall'art. 14 bis del regolamento comunale a favore delle utenze non domestiche per emergenza sanitaria da COVID-19 sono finanziate dalle risorse assegnate dall'articolo 6 del D.L. 73/2021 (Decreto sostegni Bis) e dall'avanzo vincolato del rendiconto 2020 relativo al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate);
 - b) per disagio economico sociale sono finanziate a carico del bilancio e dall'avanzo vincolato del rendiconto 2020 relativo al fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali finalizzato al ristoro delle perdite di gettito degli enti locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate);
 - c) altre previste dal regolamento comunale sono poste a carico delle tariffe TARI;
- 3) di quantificare in €. 1.670.000,00 il gettito complessivo relativo alla tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio (al netto del contributo MIUR per edifici scolastici);
- 4) di dare atto che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è pari a € 1.686.415,00 rispetto al costo standard di € 1.822.975,17, calcolato a livello nazionale con le linee guida del MEF aggiornate in data 14 febbraio 2019;
- 5) di dare atto che si provvederà con successiva deliberazione ad assumere le necessarie variazioni di bilancio;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento al soggetto gestore del servizio e all'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale istituito ai sensi dell'art. 3-bis comma 1 D.L. 138/2011, per l'adozione delle iniziative di propria competenza rispetto alle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'art. 1 comma 653 L. 147/2013.
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge per procedere con la gestione dei relativi adempimenti amministrativi;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Diolaiti G., Mengoli L.)

DELIBERA

Delibera di Consiglio Comunale n. 26 / 2021

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 30/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Musco Antonino

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

BENTIVOGLIO - TARI - Tassa Rifiuti - ANNO 2021

Approvate con delibera di C.C. _____

Utenze non domestiche (UND)

Quota Fissa

Categoria	Descrizione Categoria	coeff. Kc	Tariffa fissa € /mq
ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	€ 0,32421
ND02	Cinematografi e teatri	0,37	€ 0,22215
ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	€ 0,33622
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	€ 0,49233
ND05	Stabilimenti balneari	0,51	€ 0,30620
ND06	Esposizioni, autosaloni	0,43	€ 0,25817
ND07	Alberghi con ristorante	1,42	€ 0,85256
ND08	Alberghi senza ristorante	1,02	€ 0,61241
ND09	Case di cura e riposo	1,13	€ 0,67845
ND10	Ospedali	1,18	€ 0,70847
ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,30	€ 0,78052
ND12	Banche e istituti di credito	0,58	€ 0,34823
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	€ 0,72048
ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,46	€ 0,87658
ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	€ 0,43229
ND16	Banchi di mercato beni durevoli	1,44	€ 0,86457
ND17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,29	€ 0,77451
ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93	€ 0,55837
ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,25	€ 0,75050
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	€ 0,39026
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	€ 0,49233
ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	€ 3,34421
ND23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	€ 2,91193
ND24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	€ 2,37757
ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	€ 1,43495
ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	€ 1,24883
ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	€ 4,30485
ND28	Ipermercati di generi misti	2,15	€ 1,29085
ND29	Banchi di mercato generi alimentari	5,21	€ 3,12807
ND30	Discoteche, night club	1,48	€ 0,88859

Quota Variabile

Categoria	Descrizione Categoria	coeff. Kd	Tariffa variabile € /mq
ND01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,39	€ 0,89876
ND02	Cinematografi e teatri	3,00	€ 0,61418
ND03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,55	€ 0,93151
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,73	€ 1,37782
ND05	Stabilimenti balneari	4,16	€ 0,85167
ND06	Esposizioni, autosaloni	3,52	€ 0,72064
ND07	Alberghi con ristorante	11,65	€ 2,38508
ND08	Alberghi senza ristorante	8,32	€ 1,70334
ND09	Case di cura e riposo	9,21	€ 1,88554
ND10	Ospedali	9,68	€ 1,98177
ND11	Uffici, agenzie, studi professionali	10,62	€ 2,17421
ND12	Banche e istituti di credito	4,77	€ 0,97655
ND13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,85	€ 2,01657
ND14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	11,93	€ 2,44240
ND15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,87	€ 1,20175
ND16	Banchi di mercato beni durevoli	11,74	€ 2,40351
ND17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	10,54	€ 2,15783
ND18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62	€ 1,56003
ND19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	10,25	€ 2,09846
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,33	€ 1,09120
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici	6,71	€ 1,37372
ND22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	€ 9,34993
ND23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	€ 8,14408
ND24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	€ 6,64138
ND25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	19,61	€ 4,01472
ND26	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	€ 3,48038
ND27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	€ 12,02982
ND28	Ipermercati di generi misti	17,64	€ 3,61140
ND29	Banchi di mercato generi alimentari	42,74	€ 8,75007
ND30	Discoteche, night club	12,12	€ 2,48130

BENTIVOGLIO - TARI - Tassa Rifiuti - ANNO 2021

Approvate con delibera di C.C. n. _____ del 30/06/2021

Abitazioni (UD - UtENZE DOMESTICHE)

Quota Fissa

Categoria	Componenti	coeff. Ka	Tariffa fissa € /mq
D01	1	0,80	€ 0,37464
D02	2	0,94	€ 0,44020
D03	3	1,05	€ 0,49172
D04	4	1,14	€ 0,53386
D05	5	1,23	€ 0,57601
D06	6	1,30	€ 0,60879
DNR	2	0,94	€ 0,44020

Quota Variabile

Categoria	Componenti	coeff. Kb	Tariffa variabile € / mq
D01	1	1,0	€ 83,35624
D02	2	1,8	€ 150,04124
D03	3	2,2	€ 183,38373
D04	4	2,7	€ 225,06185
D05	5	3,2	€ 266,73997
D06	6	3,7	€ 308,41810
DNR	2	1,8	€ 150,04124



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 30/06/2021

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.), APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[] per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

[X] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

Addì, 21/07/2021

IL RESPONSABILE I SETTORE

DOTT. FABRIZIO SIMONCINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).